

## CONDIZIONI E PRESUPPOSTI NECESSARI A FONDARE L'OBBLIGO DI BONIFICA DI SITI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI SOSTANZE CONTAMINANTI

DI LINDA GAVONI

**T.A.R. ABRUZZO, L'Aquila, Sez. I, 16 novembre 2019, n. 557 - Pres. Realfonzo; Est. Perpetuini - Polven.Re S.r.l. (avv. Colagrande) c. Comune de L'Aquila (avv.ti De Nardis e Orsini) e A.R.T.A. Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (avv. Bosco) e altri**

*Secondo l'attuale assetto normativo, la mera presenza di sostanze contaminanti nelle matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) è una circostanza di per sé insufficiente ad imporre gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito interessato: l'adozione della procedura di cui all'art. 242, commi VII e VIII, D.Lgs. n. 152/2006 presuppone, infatti, il comprovato superamento non della CSC (concentrazione soglia di contaminazione) - parametro non più sufficiente - bensì della CSR (concentrazione soglia di rischio). Solamente nel caso in cui risultino superati i valori di CSR un sito viene infatti classificato ai sensi del Titolo V - Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 come "contaminato", con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 257 T.U.A. nel caso di omessa bonifica del sito rispetto a quanto previsto dal progetto approvato ai sensi degli artt. 242 e ss. D.Lgs. n. 152/2006.*

In relazione ad un sito interessato dalla presenza di sostanze contaminanti, il Legislatore prevede l'obbligo di effettuare operazioni di bonifica e di ripristino ambientale solamente laddove venga riscontrato ed accertato un superamento dei livelli di CSR (concentrazione soglia di rischio), circostanza che consente di qualificare il sito in questione secondo l'attuale assetto normativo come 'contaminato' (1).

In caso contrario - qualora l'unico parametro ad essere superato risulti essere quello della CSC (concentrazione soglia di contaminazione) - la fase di bonifica o messa in sicurezza del sito è solamente eventuale, diversamente da quanto previsto dal quadro normativo previgente di cui al d.m. 25 ottobre 1999 n. 471.

Più specificamente, nel caso in cui si verifichi un evento potenzialmente in grado di contaminare una determinata porzione di territorio (2), il Titolo V - Parte IV T.U.A. delinea le seguenti procedure operative ed amministrative:

- effettuazione di un'indagine preliminare sull'area interessata, i cui esiti evidenziano (a) il mancato superamento della CSC ovvero (b) l'effettivo e conclamato superamento della CSC. In quest'ultima ipotesi, il responsabile dell'inquinamento (o il soggetto interessato non responsabile ex art. 245 D.Lgs. n. 152/2006) è tenuto a presentare alle amministrazioni competenti il piano di caratterizzazione conformemente ai requisiti di cui all'Allegato 2 alla

parte IV del T.U.A., cui segue l'applicazione della procedura di analisi del rischio sito specifica (art. 242, commi I-IV D.Lgs. n. 152/2006);

- conclusione positiva del procedimento per la determinazione della CSR, con eventuale monitoraggio del sito al fine di stabilizzare la situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e alla destinazione d'uso attuale dell'area (art. 242, commi V-VI D.Lgs. n. 152/2006);
- predisposizione e attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza del sito qualora gli esiti dell'analisi del rischio sito specifica attestino il superamento della CSR (art. 242, commi VII-VIII D.Lgs. n. 152/2006).

Il principio secondo cui l'obbligo di bonifica consegue non alla mera presenza di sostanze contaminanti nelle matrici ambientali di una determinata porzione di territorio bensì al superamento dei livelli di CSR come indicato dalle risultanze dell'analisi di rischio sito specifica è stato recentemente rimarcato dal T.A.R. L'Aquila nella sentenza in commento.

Nel ribadire la correttezza dell'operato del Comune de L'Aquila nel caso di specie (l'ente pubblico ha escluso la contaminazione del sito di proprietà della società ricorrente, applicando tuttavia a quest'ultima una serie di prescrizioni conservative dello *status quo* consistenti in particolare nel mantenimento dell'integrità della pavimentazione all'interno dei capannoni, onde ridurre al minimo ogni potenziale rischio di inalazione polveri e di ingestione e contatto dermico delle sostanze contaminanti presenti nel suolo superficiale) (3), i giudici di prime cure hanno richiamato la copiosa giurisprudenza sul tema, secondo cui *“diversamente dalla precedente disciplina di cui al d.m. 25 ottobre 1999 n. 471, gli art. 240 lett. c), e), f) e p) e 242 comma 7 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 prevedono che il progetto di bonifica deve essere redatto soltanto nel caso risultino superati i valori di CSR, in quanto soltanto in tal caso il sito è qualificato come ‘contaminato’, mentre definisce ‘sito non contaminato’ quello in cui sono stati rilevati valori superiori di CSC e non di CSR”* (4).

Il riferimento al superamento della CSR non rileva unicamente quale *discrimen* per qualificare un determinato sito come 'contaminato' (circostanza che comporta l'obbligo di bonifica ex art. 242 commi VII e VIII T.U.A.), posto che il parametro *de quo* assume importanza anche sotto il versante penalistico: il D.Lgs. n. 152/2006 infatti - nel definire la bonifica come *“l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio”* - stabilisce altresì che del reato di omessa bonifica risponde solo il responsabile e che il superamento della CSR costituisce in ogni caso il presupposto per la configurabilità del reato medesimo, ai sensi dell'art. 257 T.U.A. (5).

1. Art. 240, comma I, lett. e) D.Lgs. n.152/2006.
2. Si allude in particolare a due situazioni problematiche: (i) presenza nel sito di rifiuti accumulatisi durante la gestione anteriore al trasferimento, senza che tale accumulo abbia comportato il superamento dei limiti legali di contaminazione che fanno scattare l'obbligo di bonifica; (ii) qualsiasi fatto di inquinamento che ha comportato la contaminazione del sito.
3. Più specificamente, l'analisi di rischio sito specifica condotta in relazione all'area di proprietà di parte ricorrente ha evidenziato un rischio sanitario accettabile tenuto conto della destinazione d'uso, dei contaminanti residui, dei percorsi di esposizione e dei bersagli considerati, ferma restando l'invarianza di tutte le ipotesi assunte in fase di elaborazione dell'AdR medesima. La legittimità delle prescrizioni poste a carico della società ricorrente da parte

dell'amministrazione comunale risulta inoltre ulteriormente conclamata alla luce delle linee guida ISPRA recanti "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati". Il documento è consultabile al seguente link: <http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/siti-contaminati-02marzo08.pdf>.

4. Per maggiori approfondimenti sul tema, vedasi anzitutto F. VANETTI - C. CHIERCHIA, *Bonifica per fasi e per lotti*, in questa *Rivista*, 2013, 6 pp. 756 ss. In termini analoghi si è recentemente espresso il T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 16 aprile 2018, n. 419, il quale ha evidenziato come gli interventi preordinati al ripristino ambientale dei siti contaminati di cui all'art. 240, comma I, lett. q) T.U.A. si ricollegano all'esistenza di un fenomeno di contaminazione, il cui presupposto necessario è dato dal superamento dei valori di CSR determinati "con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'All. 1 alla parte quarta del decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione". Parimenti, Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2016, n. 757, secondo cui non essendo state superate nel caso sottoposto al suo sindacato di legittimità le concentrazioni soglia di contaminazione (come già rilevato dai giudici di prime cure) non è necessario "procedere alla caratterizzazione dei suoli e quindi all'analisi di rischio e alla determinazione delle concentrazioni soglia di rischio, il superamento delle quali giustifica l'adozione dei procedimenti di messa in sicurezza e bonifica (art. 240 ss Dlgs. N. 152/2006)". Si segnalano inoltre T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 11 settembre 2015, n. 11210 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 18 febbraio 2015, n. 1139.
5. Sul punto, senza pretese di esaustività, Corte Cass. pen., Sez. IV, 21 aprile 2016, n. 29627 e Sez. III, 22 gennaio 2013, n. 19962.